CONVENZIONE

SMOBILIZZO CREDITI

Benevento, 23 marzo 2011

La Provincia di Benevento (qui di seguito **"Provincia"**) con sede in Benevento, Piazza Castello, Codice Fiscale 92002770623, rappresentata dal Presidente, prof. ing. Aniello Cimitile;

La Banca Popolare di Novara S.p.A., appartenente al gruppo bancario Banco Popolare di Verona e Novara, con sede sociale in Novara, Via Negroni 12, Codice Fiscale n. 01848410039 rappresentata dal dr. Michelarcangelo Carusillo (di seguito **"Banca "**);

Confindustria Benevento, Unione degli Industriali e degli Imprenditori della provincia (di seguito **"Confindustria"**) con sede in Piazza Vittoria Colonna, 8 (Palazzo strega Alberti) Codice Fiscale n. 80001610627 rappresentata dal Presidente, Ing. Giuseppe D'Avino;

Ance Benevento, Associazione Costruttori Edili (di seguito **"Ance"**) con sede in Piazza Vittoria Colonna, 8 (Palazzo Strega Alberti) Codice Fiscale n. 92037830624 rappresentata dal Presidente, Dr. Silvano Capossela.

PREMESSO

- che Confindustria e Ance Benevento intravedono negli strumenti della cessione e della certificazione del credito elementi di fondamentale rilievo per le imprese che vantano crediti nei confronti degli Enti locali e, nello specifico, della Provincia;
- che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle imprese indicate al fine di consentire

alle stesse il superamento della crisi economica che ha coinvolto il sistema economico mondiale dalla fine del 2008;

- che in tale contesto risulta indispensabile individuare, di concerto, strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito, anche mediante gli strumenti della cessione e la certificazione dei crediti, come previsto dalla recente normativa (Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, Decreto Legge n. 194/2009);
- che la conversione in legge n.122 del 30 luglio 2010, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, verso le Regioni, gli Enti Locali e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, prevede che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, possano presentare, a partire dall'anno 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello "allegato 1" al decreto MEF 19/05/2009, ai fini della cessione del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385 e s.m.i.;
- che la Giunta Provinciale con provvedimento n. 859 del 29 dicembre 2010 ha deliberato l'approvazione di linee di indirizzo relative alla cessione del credito dei fornitori della Provincia;
- che la presente convenzione (la "Convenzione") si configura quindi a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità interno) sempre più stringenti, ed è diretta ad assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per la Provincia;

- che la Provincia, successivamente al riscontro amministrativo favorevole - ai sensi dell'articolo 184 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - effettuato sul provvedimento di liquidazione inviato dal Responsabile del procedimento, provvederà alla certificazione dei crediti con documento redatto e firmato dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria, restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle imprese fornitrici per qualsivoglia causa;
- che nel caso di certificazione positiva rilasciata dalla Provincia, anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, gli oneri relativi alle cessioni pro solvendo dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione;
- che la Banca si dichiara disponibile a smobilizzare i crediti delle imprese fornitrici della Provincia che ne fanno richiesta e che perverranno alla Provincia entro il 31/12/2011, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti, in regime di pro-solvendo e, per tutto il resto, nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti della provincia medesima, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva , che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati entro il termine massimo di 12 mesi decorrenti dalla data della notifica alla Provincia della cessione del credito, data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione, (eventuali dilazioni successive andranno concordate tra le parti);
- che la Banca si dichiara disponibile a smobilizzare pro solvendo i crediti dei fornitori della Provincia, purchè certificati, applicando, all'anticipazione concessa sul valore nominale del credito

certificato, un tasso, da calcolarsi sulla base del tasso Euribor 3 mesi, maggiorato di uno spread variabile, determinato in funzione del rating della richiedente.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La Banca, nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a concedere alle imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese in conto capitale" della Provincia, linee di fido per l'anticipazione "pro solvendo" di crediti - purché certificati - vantati dalle imprese fornitrici nei confronti della Provincia medesima, assistite da cessione dei crediti stessi. La Provincia provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo art 2). Sono esclusi dalla presente Convenzione i crediti che non siano nell'esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

Confindustria ed Ance Benevento svolgeranno un ruolo di coordinamento, tra le imprese del territorio, agevolando l'incontro tra la domanda e l'offerta dei servizi di cui si tratta nel presente accordo, anche, allo scopo, attivando uno sportello per le imprese.

ARTICOLO 2

CONDIZIONI E MODALITA'

Le imprese titolari di crediti nei confronti della Provincia, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, potranno richiedere alla Banca l'anticipazione pro solvendo del credito sorto; la Banca si riserva comunque di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente alla Provincia.

In particolare, ogni richiesta di anticipo di qualsiasi credito, vantato dalle imprese nei confronti della Provincia, dovrà essere accompagnata da idonea certificazione - rilasciata dall'Ente - che il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, nonché dalla cessione del credito stesso secondo le forme previste dall'art. 117 del Decreto Lgs. 12/04/2006 n.163. A tal fine, il creditore potrà presentare, al Responsabile Unico di procedimento della fornitura o del lavoro dalla quale è maturato il credito, direttamente o tramite gli sportelli istituiti presso Confindustria e Ance Benevento, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel citato Decreto MEF (allegato 1).

Le verifiche da parte del Settore Programmazione Finanziaria della Provincia, verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul provvedimento di liquidazione inviato al settore stesso da parte del medesimo Responsabile Unico del Procedimento.

Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente, il soggetto competente certificherà, entro 20 giorni alla ricezione dell'istanza, se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, (anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal Responsabile del Procedimento nel provvedimento di liquidazione e aver fatto le verifiche previste nella normativa anche secondaria - incluse la circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29- relativa all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973), ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti. Resta inteso che la Provincia procederà alla certificazione, unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti della Provincia.

Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della

data massima entro cui la Provincia effettuerà il pagamento alla Banca (entro 12 mesi dalla data della notifica della cessione del credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione, salvo ulteriori successive dilazioni che andranno concordate tra le parti), il creditore provvederà a trasmetterla alla Banca al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

L'Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti della Provincia anche laddove dovesse venir meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione.

Si precisa, in ogni caso, che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163, e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio (allegato 2), da notificarsi al Responsabile Unico del Procedimento della Provincia, competente in relazione alla fornitura o al lavoro svolto, nelle forme previste dalla legge (allegato 3), che provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 2/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca cessionaria una accettazione esplicita redatta sostanzialmente secondo lo schema allegato alla presente Convenzione (allegato 4).

La cessione del credito avverrà con le modalità concordate negli atti di cessione e gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'impresa cedente. In particolare, il tasso applicabile dalla Banca all'anticipazione concessa sul valore nominale del credito certificato, sarà calcolato sulla base del tasso Euribor 3 mesi, maggiorato di uno spread variabile, determinato in funzione del rating della richiedente.

Restano in ogni caso a carico dell'impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, ecc.

La Banca, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà nei

confronti della Provincia, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (entro 12 mesi dalla data della notifica alla Provincia della cessione di credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione, salvo ulteriori successive dilazioni che andranno concordate tra le parti), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi. Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico della Provincia nei confronti della Banca cessionaria.

ARTICOLO 3
DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2011 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti.

Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R.

In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

ARTICOLO 4
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove la Provincia non proceda al

pagamento di quanto dovuto entro la scadenza suindicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data della notifica della cessione di credito, la Banca avrà facoltà di risolvere, di diritto, la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.
La risoluzione della Convenzione non produrrà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali la Provincia abbia già rilasciato le relative certificazioni.

Benevento, li 23 marzo 2011

Per la Provincia

_____

Per la Banca Popolare di Novara

_____

Per Confindustria Benevento

_____

Per Ance Benevento

_____